Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 209 del 6 settembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 169/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1999, n. **305.**

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1999, n. **306.**

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1999.

Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998, ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1999, n. **305.**

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: «Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate», e in particolare l'articolo 6, relativo alla dichiarazione sostitutiva del richiedente una prestazione sociale agevolata;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.
2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:
   a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;
   b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;
   c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;
   d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;
   e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;
   f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
   g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.
4. La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.

5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

Art. 2

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

Art. 4

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Art. 5

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.
2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 6

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) si veda nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 90 del 18 aprile 1998.

— Per l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 161 del 12 luglio 1999. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6 *(Dichiarazione sostitutiva).* — 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che in caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti a credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 202 del 30 agosto 1997.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva del richiedente).* — 1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai. sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è il seguente:

«Art. 2 *(Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente).* — 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6.

2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'art. 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'art. 4, in tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.

6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accessi alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata».

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:

«Art. 1 *(Prestazioni sociali agevolate).* — 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il periodo della sperimentazione è definito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, qui riportato:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica).* — 1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale nonché, la pensione e l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento e assimilate».

— Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale».

«Art. 66 *(Assegno di maternità)*. — 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-*bis*. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-*bis*. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo».

Nota al titolo 3:

— Per il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 mano 1998, n. 109, si veda in note all'art. 1.

Nota al titolo 5:

— Per il comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in note all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 99 del 30 aprile 1998.

99C0382

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1999, n. **306.**

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:
   a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
   b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.
2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

Art. 3

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

Art. 4

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione

dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.
5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.

Art. 5

1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Art. 6

1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 7

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
   a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

Art. 8

1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

Art. 9

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.
4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

Art. 10

1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.
2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

Art. 11

1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1999

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 309

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:

   a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

   b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

   c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:

   assegno per il nucleo:

   $$\frac{\text{(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)}}{2{,}85} \text{ arrot. al centesimo} \times 36.000.000$$

   assegno di maternità:

   $$\frac{\text{(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)}}{2{,}04} \text{ arrot. al centesimo} \times 50.000.000$$

   d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp.=1) scala d.lgs. 109/98	(base: 5 comp.=1) parametri art.65	
4	2,46	0,93 (*)	33.480.000
5	2,85	1,00	36.000.000
6	3,20	1,12	40.320.000
7	3,55	1,25	45.000.000
8	3,90	1,37	49.320.000

(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93

3. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp. = 1) scala d.lgs. 109/98	(base: 3 comp. = 1) parametri art.66	
2	1,57	0,87 (*)	43.500.000
3	2,04	1,00	50.000.000
4	2,46	1,21	60.500.000
5	2,85	1,40	70.000.000
6	3,20	1,57	78.500.000
7	3,55	1,74	87.000.000
8	3,90	1,91	95.500.000

(*) dato dal seguente calcolo: (1,57 + 0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,87

4. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:
   a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
   b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
   c) l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale)».

«Art. 66 *(Assegno di maternità).* — 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-*bis.* Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-*bis.* L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo».

Note alle premesse:

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n 449), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998, Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 (*Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori*). — 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti mobiliari e immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1999. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province dei comuni e delle comunità montane con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 65 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

— Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968. La legge n. 15 del 1968 è stata successivamente modificata e integrata:

a) dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

b) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, come a sua volta modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), è il seguente:

«Art. 6 (*Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche*). — 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento».

Note all'art. 3:

— Per il comma 3 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

— Per la legge n. 15 del 1968, si veda in note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per il testo dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in nota all'art. 6.

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica)*. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 è la seguente:

«Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
–	–
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».

Nota all'art. 5:

— Per il comma 1 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva del richiedente)*. — 1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti benefiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa».

Nota all'art. 8:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 10:

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.

99G0383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1999.

Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: «Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449»;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, n. 305, recante: «Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109»;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernenti gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, che espressamente richiamano la disciplina di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati:

a) il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, comprensivo di attestazione provvisoria, di cui all'allegato A, parte prima;
b) il modello-tipo della conseguente certificazione, con relative note esplicative, attestante, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e del relativo decreto attuativo, la situazione economica dichiarata e l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'allegato A, parte seconda;
c) le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione, nonché le modalità con le quali possono essere scambiati i relativi dati in formato elettronico, di cui all'allegato B.

2. **Il modello di dichiarazione di cui all'allegato A, parte prima, è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.**

Art. 2

1. La dichiarazione sostitutiva è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo di cui all'allegato A, parte prima, e alle relative istruzioni.
2. L'attestazione provvisoria, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è rilasciata, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati della dichiarazione, dai soggetti ivi previsti, di seguito alla dichiarazione del richiedente. La dichiarazione, completa dell'attestazione provvisoria, è acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

Art. 3

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 303

ALLEGATO A – parte prima

Modello-tipo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Il modello di dichiarazione può essere utilizzato anche mediante riproduzione fotostatica.
Esso è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.

dichiarazione sostitutiva - foglio 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Io sottoscritt.
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dichiaro quanto segue:

QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME: ______________________ NOME: ______________

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________ PROV. ______

DATA DI NASCITA: ______________ pref. e n. telefonico (facoltativo): ______________

COMUNE DI RESIDENZA: ______________________ PROV. ______

INDIRIZZO E N. CIVICO: ______________________ CAP ______

QUADRO B: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: ***richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico a fini IRPEF***

(vedi istruzioni, paragrafi 2, 2.1, 2.2, 2.3; se l'ente erogatore prevede, per particolari prestazioni, una composizione diversa del nucleo, utilizzare l'apposito modello predisposto dall'ente stesso)

	A	B	C		D	E
N. RIGA	N. Progr.	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	(*) USL DI APPARTENENZA
B1	1					
B2	2					
B3	3					
B4	4					
B5	5					
B6	6					
B7	7					
B8	8					
B9	9					
B10	10					

(*) per le prestazioni del servizio sanitario

Altre informazioni sul nucleo familiare:
(vedi istruzioni, paragrafi da 3 a 3.6)

B11 nel nucleo familiare sono presenti n. [ ] soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66%

B12 nel nucleo familiare sono presenti n. [ ] figli di età inferiore ai 18 anni

B13 nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori [SI] [NO]

B14 nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa [SI] [NO]

B15 il nucleo risiede in abitazione in locazione [SI] [NO]

per il solo nucleo che risiede in abitazione in locazione:
(indicare con una X i casi che ricorrono)

B16 [ ] uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza

B17 [ ] di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri a titolo gratuito

segue dichiarazione sostitutiva - foglio 2

QUADRO C: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione (v. istruzioni, paragrafi 4, 4.1 e 4.2)

N. RIGA		
C1	**valore del patrimonio mobiliare in lire approssimato per difetto alle decine di milioni**	.000

(esempio: per lire 9.900.000, indicare 0; per 27.000.000, indicare 20.000.000)

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

	A	B	C
	N. Progr. (*)	CODICE INTERMEDIARIO O GESTORE	INTERMEDIARIO O GESTORE (indicare se è Banca, Posta, SIM, SGR, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, Agente di cambio, ecc.)
C2			
C3			
C4			
C5			
C6			
C7			
C8			
C9			
C10			
C11			

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio mobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione e per i valori riportati alla stessa data del 31 dicembre (v. istruzioni, par. 4.3)

	A	B	C	D	E	F
	N. Progr. (*)	TIPO DI PATRIMONIO (1)	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	AD USO ABITATIVO DEL NUCLEO (indicare l'immobile con una X)
C12			%	.000	.000	
C13			%	.000	.000	
C14			%	.000	.000	
C15			%	.000	.000	
C16			%	.000	.000	
C17			%	.000	.000	
C18			%	.000	.000	
C19			%	.000	.000	
C20			%	.000	.000	
C21			%	.000	.000	

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio immobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

C22 Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo [ ]

(1) F=fabbricati, TE=terreni edificabili, TA=terreni agricoli

segue dichiarazione sostitutiva -- foglio 3

QUADRO D: REDDITO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

(v. istruzioni, paragrafo 5)

N. RIGA	A	B	C
	(*) N. Progr.	REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO AI FINI IRPEF (1)	PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP (per i soli imprenditori agricoli)
D1		.000	.000
D2		.000	.000
D3		.000	.000
D4		.000	.000
D5		.000	.000
D6		.000	.000
D7		.000	.000
D8		.000	.000
D9		.000	.000
D10		.000	.000

(*) indicare i soggetti titolati del reddito, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A
(1) al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo; compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera

(v. istruzioni, paragrafo 6)

Io sottoscritt... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i Quadri: ☐A, ☐B, ☐C *patrimonio mobiliare,* ☐C *patrimonio immobiliare,* ☐D, *in n. ... modell...,* e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

____________________, li ______________ ______________________________
(luogo) (data) (firma)

☐ La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente incapace
(barrare questa casella se ricorre il caso e completare i dati di seguito indicati)

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

COGNOME: ______________________________ NOME: ____________________

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: ______________________________ PROV. ______

DATA DI NASCITA: ______________ pref. e n. telefonico (facoltativo): ____________________

COMUNE DI RESIDENZA: ______________________________ PROV. ______

INDIRIZZO E N. CIVICO: ______________________________ CAP ______

segue dichiarazione sostitutiva – foglio 4
(attestazione della presentazione della dichiarazione)

(riservato all'ufficio)

ATTESTAZIONE PROVVISORIA N. ____________

DELL'ENTE ______________________

rilasciata ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

Io sottoscritt.. ____________________, addetto all'ufficio ____________________,

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione di cui ai precedenti fogli 1, 2 e 3, relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare del.. Sig... ____________________.

Attesto, altresì, che:

- la dichiarazione è costituita di n. .... modell... ;
- nella dichiarazione sono stati compilati i Quadri A, B, ☐C – patrimonio mobiliare, ☐C – patrimonio immobiliare, ☐D.

____________________, lì __________ ____________________

(luogo) (data) (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente attestazione ha validità 24 mesi dalla data suindicata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

La dichiarazione è disponibile presso questo ufficio ☐ in formato elettronico ☐ in formato cartaceo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A cosa serve la dichiarazione

Il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, descritto da queste istruzioni, è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche quelle che la legge chiama **prestazioni sociali agevolate**, e cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Perciò, **la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali.** La dichiarazione è necessaria solo quando vi sia una prestazione sociale agevolata a favore di particolari categorie di persone, in virtù della loro situazione economica, e il cittadino intenda richiederla. A questo proposito, è utile ricordare che il sistema di individuazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate.

Con la dichiarazione sostitutiva, il cittadino che richiede la prestazione sociale agevolata documenta la situazione economica del proprio nucleo familiare. **La dichiarazione sostitutiva è un atto importante,** che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva **si presenta,** insieme alla domanda di prestazione sociale agevolata, **all'ente che fornisce la prestazione.**

La legge, però, ha previsto che la dichiarazione possa essere presentata **anche ad un centro di assistenza fiscale o al comune,** anche se non è l'ente che fornisce la prestazione.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una "attestazione provvisoria" di quello che ha dichiarato; l'attestazione è un atto dell'impiegato addetto all'ufficio presso il quale si presenta la dichiarazione, con la quale, appunto, si attesta che la dichiarazione è stata presentata e acquisita agli atti. Questo per evitare di ripetere la dichiarazione più volte. Con la dichiarazione contenente l'attestazione provvisoria il cittadino potrà rivolgersi poi agli enti che forniscono le prestazioni sociali agevolate.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

La certificazione della situazione economica

Dai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, la pubblica amministrazione, a cui il cittadino richiede la prestazione sociale agevolata, calcolerà la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e, sulla base di questo risultato, erogherà o meno la prestazione. L'amministrazione potrà emettere, a richiesta, un **certificato**, che riporterà i dati dichiarati e, in più, conterrà il calcolo effettuato sulla base di questi dati;

questa operazione potrà essere svolta anche dai centri autorizzati di assistenza fiscale e dai comuni, anche se non sono i soggetti erogatori della prestazione. Il certificato potrà, poi, essere utilizzato verso altre amministrazioni; esso avrà validità di 24 mesi dall'attestazione provvisoria dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Come per l'attestazione, questo sistema è stato previsto per evitare di effettuare più volte il calcolo della situazione economica dello stesso nucleo familiare. E' possibile che le amministrazioni seguano un criterio di calcolo diverso per l'individuazione della situazione economica del nucleo familiare: questo perché la legge consente qualche spazio di autonomia sulla composizione del nucleo familiare e sulla valutazione del patrimonio. Anche in questo caso, però, resta valido quanto dichiarato e quanto certificato: al massimo, l'amministrazione, se non potrà ricavare tutti i dati per essa necessari dalla certificazione o dalla dichiarazione, potrà richiedere all'interessato una dichiarazione integrativa.

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in **carattere stampatello.**

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998;
b) sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni e centri di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o la certificazione è il titolare del trattamento dei dati.

1. I dati anagrafici del richiedente

IL QUADRO A contiene i dati anagrafici di chi richiede la prestazione. Il dichiarante è la stessa persona che richiede la prestazione agevolata, secondo le indicazioni degli enti erogatori delle prestazioni.

Ad esempio: se una madre ha avuto un figlio dopo il 1° luglio 1999, e il suo nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, potrà richiedere l'assegno di maternità; sarà lei, che per legge è la richiedente, a dover presentare la dichiarazione sostitutiva, allegandola alla domanda per l'assegno. Per la richiesta del cosiddetto "assegno per il nucleo familiare", previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998, il dichiarante sarà la persona che richiede l'assegno, e cioè, ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, uno dei genitori dei minori, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.

Nei casi di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n. 15 *(Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci)*; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

1.2. Se i fogli della dichiarazione non sono sufficienti ...

ATTENZIONE: se, nel corso della compilazione della dichiarazione, gli spazi a disposizione dovessero risultare insufficienti (per il maggior numero dei componenti il nucleo familiare o per la maggiore consistenza del patrimonio) si potrà fotocopiare un altro modello-tipo e allegarlo alla dichiarazione, con un semplice rinvio (es.: "segue su altro modello allegato"); anche il modello allegato, compilato nelle parti strettamente necessarie a completare la dichiarazione, va firmato. In caso di nucleo familiare superiore a 10 componenti, occorre avere cura di integrare i fogli allegati, continuando, nella colonna A del Quadro B, la sequenza numerica che identifica ciascun componente con un numero progressivo (11, 12, ecc.).

2. Il nucleo familiare

NEL QUADRO B vanno dichiarati i dati essenziali delle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente **alla data della dichiarazione.**

La tabella del Quadro B
Nella tabella occorre inserire i dati del richiedente e quelli del nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo familiare deve corrispondere a quella che è la **famiglia anagrafica**; vanno anche indicati eventuali ulteriori soggetti che risultano a carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.
Questo nucleo familiare è quello da dichiarare per gli assegni per il nucleo e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998.

2.1. L'eventuale diverso nucleo familiare richiesto dall'ente erogatore

ATTENZIONE: la composizione del nucleo familiare indicata nella dichiarazione è quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. E' possibile, però, che l'ente erogatore, per particolari prestazioni sociali agevolate, preveda un tipo di nucleo in parte diverso (ovvero la valutazione della situazione economica di più nuclei familiari collegati). Se si richiedono queste particolari prestazioni, si dovrà fare riferimento al diverso nucleo familiare stabilito dall'ente erogatore, che fornirà a tal fine uno specifico modello sostitutivo o integrativo di dichiarazione.

2.2. La famiglia anagrafica

Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme *"di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"* (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223).
Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile.

2.3. I soggetti a carico *ai fini IRPEF*

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica.
Sono, inoltre, considerati a carico a fini IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 1998) e che non sono conviventi, quando o sono

figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.
La colonna A è già compilata: per semplicità, ogni componente del nucleo familiare è identificato con un numero progressivo (da 1 a 10); questo numero dovrà essere richiamato più avanti in altre tabelle (vedi Quadri C e D) per dichiarare che quel componente ha un certo patrimonio o un certo reddito. In questa tabella, il dichiarante assegna ad ogni componente un numero diverso, secondo l'ordine che ritiene più opportuno. Per maggiore chiarezza, è meglio scrivere subito i dati del richiedente, in corrispondenza del numero 1.
Se ci sono bambini che ancora non hanno il codice fiscale, essi vanno inseriti lo stesso, anche senza indicare questo codice.

Le altre informazioni del Quadro B

3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica

Dopo la tabella, il dichiarante compilerà anche le altre informazioni richieste, che sono necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. Come per la composizione del nucleo familiare, questi dati sono relativi alla situazione esistente al momento della dichiarazione.

3.1. Persone con handicap e invalidi

Nella riga B11 si dichiara il numero di persone del nucleo familiare che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco o, meglio ancora, va compilata con il numero 0 (zero).
Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"*). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

3.2. Figli minori di anni 18

Allo stesso modo si procede nella riga B12, per indicare quanti figli minori di anni 18 ci sono nel nucleo familiare.

3.3. Genitori

Nelle righe B13 e B14 si dichiara se nel nucleo sono o no presenti entrambi i genitori dei minori di anni 18 e se entrambi svolgono attività lavorativa.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

3.4. Attività di lavoro o di impresa

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano di seguito:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. *Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.*

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. *Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:*
   a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento,

dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

3.5. Più situazioni nello stesso nucleo familiare

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale sono presenti altri due minori di anni 18 con entrambi i genitori), si potrà fare riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a più situazioni presenti nello stesso nucleo.

3.6. La casa di abitazione

Alla riga B15 si indicherà se il nucleo risiede in abitazione in locazione, cioè in una abitazione per la quale paga un canone di locazione. In qualsiasi altro caso si indicherà NO.
Le righe B16 e B17 saranno compilate solo se il nucleo risiede in abitazione in locazione, altrimenti occorrerà lasciare le caselle in bianco e procedere oltre.

ATTENZIONE: la riga B16 va barrata con una X se qualcuno del nucleo possiede immobili ad uso abitativo nel comune di residenza. Compilando la riga B17, si specifica se questi immobili sono posseduti in quota da qualcuno del nucleo e se si tratta solo di beni utilizzati da altri a titolo gratuito. Ciò vuol dire che la riga B17 va presa in considerazione solo se si è già dichiarato quanto previsto alla riga B16.

4. Il patrimonio del nucleo

IL QUADRO C contiene i dati del patrimonio del nucleo familiare, distinti tra patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare.

Alla riga C1, nella casella corrispondente, va indicato il **valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare**, sempre che questo patrimonio sussista. Come è specificato nel modello di dichiarazione, **il valore del patrimonio mobiliare da dichiarare va approssimato per difetto alle decine di milioni, nel modo seguente:** per un patrimonio fino a 9.999.999, si dovrà indicare 0 (zero); per un patrimonio da 10.000.000 a 19.9999.999, si dovrà indicare 10.000.000, e così via di seguito. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di qui a poco al paragrafo 4.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.
Il patrimonio mobiliare da considerare è quello **posseduto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:
- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

ATTENZIONE: il patrimonio mobiliare va indicato in lire: quindi, per il patrimonio espresso in EURO, occorre dichiarare il valore convertito in lire; ciò è necessario perché tutte le successive operazioni, che saranno effettuate dalle amministrazioni, saranno espresse in lire (sommatoria dei vari beni mobiliari, calcolo dei rendimenti, eventuale sommatoria con il valore dei beni immobiliari, applicazione delle detrazioni di legge, eventuale applicazione della percentuale sull'insieme del patrimonio, ecc.).

4.1. Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro **valore** è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e cioè:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. 2. I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

La prima tabella del Quadro C

In questa tabella non devono essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare. Saranno, invece, indicati solo i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella colonna A va indicato il soggetto titolare del patrimonio mobiliare, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A. Questo richiamo ai dati già dichiarati è stato previsto per evitare di ripetere cognome, nome e codice fiscale del titolare ed errori nella compilazione. In sostanza, se si scrive 1, vorrà dire che il titolare di una certa parte di patrimonio mobiliare è il soggetto che, nella tabella del Quadro B della dichiarazione, corrisponde a quel numero; ovviamente, se lo stesso soggetto possiede beni presso più intermediari o gestori, il suo numero di riferimento andrà ripetuto per ogni intermediario o gestore da indicare.

Nella colonna B va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Nella colonna C va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. **Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.**

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio, e quindi anche se, a causa dell'approssimazione per difetto alle decine di milioni (si veda quanto detto al punto 4 di queste istruzioni), si sia dichiarato 0 (zero) alla riga C1.

La seconda tabella del Quadro C

4.3. Il patrimonio immobiliare

In questa tabella sarà indicato il patrimonio immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare, se questo patrimonio sussiste. Nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà"
Tutti i valori dichiarati sono da riportarsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Come si è già visto per i beni mobiliari, bisogna dichiarare solo quello che si possedeva esattamente alla data del 31 dicembre.
Come nelle altre tabelle, la colonna A conterrà l'indicazione del soggetto titolare del diritto sul bene immobile.
Nella colonna B andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).
Nella colonna C si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).
Nella colonna D si dovrà indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili).

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota (sarà stato indicato nella colonna C della tabella), il dichiarante dovrà indicare nella colonna D solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella colonna E occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).
I valori delle colonne D ed E devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio*: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000.
Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

Nella colonna F va indicato il solo bene immobile che è utilizzato come abitazione principale del nucleo familiare (in sostanza, la casa di proprietà in cui abita il nucleo), segnando con una X tutte le eventuali quote del bene medesimo che sono in possesso di componenti del nucleo. A parte, sotto la colonna F, chi abita in una casa di proprietà indicherà anche la categoria catastale dell'immobile di abitazione. Anche questa è una informazione che serve per calcolare eventuali detrazioni (prestazioni sanitarie).

5. Il reddito del nucleo

NEL QUADRO D il dichiarante dovrà indicare il reddito dei componenti del nucleo familiare.
Nella colonna A (righe D1, D2, ecc.) indicherà i singoli soggetti titolari del reddito, facendo riferimento al numero progressivo del Quadro B, colonna A.
Nella colonna B dovrà essere dichiarato il reddito complessivo per ciascun soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:

- deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T (Dual Income Tax);
- deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle

attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato (si tratta di redditi percepiti dai cd. lavoratori frontalieri, residenti in Italia, di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146).

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Nella colonna C dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

I valori delle colonne B e C devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio*: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

La dichiarazione si conclude con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare i Quadri che sono stati compilati ed, eventualmente, il numero di modelli utilizzati (nel caso in cui ciò sia stato necessario per ragioni di spazio).

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici del dichiarante.

7. L'attestazione provvisoria

Di seguito alla dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione provvisoria. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilascita all'interessato, dopo essere stata acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

ALLEGATO A – parte seconda

Modello–tipo di certificazione e note esplicative

(riservato agli enti erogatori, ai comuni e ai centri di assistenza fiscale)

____
(ente)

Il/la Sig. . ______________________________

☐ ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della propria situazione economica

☐ ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del/della Sig.... ______________________________.

La dichiarazione sostitutiva reca la data del ______________________________ e l'attestazione dell'ente ______________________________ n. ____________ rilasciata in data ____________________.

E' stato dichiarato un nucleo familiare di n.______ persone, composto:
☐ dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico a fini IRPEF
☐ dai seguenti soggetti, secondo le indicazioni dell'ente erogatore (indicare la tipologia dei componenti): ________
____
______________________________.

Sulla base della composizione del nucleo familiare e della situazione economica dichiarati:
a) l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, è pari al seguente valore (valore del Quadro H, riga H1): ______________;
b) l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente è pari al seguente valore: ______________.
(valore del Quadro G, riga G9)

Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto di seguito specificato.

☐ E' stata effettuata ☐ Non è stata effettuata la valutazione della situazione patrimoniale del nucleo;

il patrimonio mobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione: ______________;

il patrimonio immobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione: ______________

QUADRO E: SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Riga		
E1	REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE (=D1+D2+...D10, colonna B, + D1+D2+...D10, colonna C)	
E2	REDDITO FIGURATIVO DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=X% di C1, dove X è il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro)	
E3	DETRAZIONE PER RESIDENZA IN ABITAZIONE IN LOCAZIONE (2,5 milioni di lire; 3,5 milioni di lire qualora i componenti del nucleo non posseggano nel comune di residenza immobili ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano nel comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri)	
E4	TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=E1+E2-E3)	

QUADRO F: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

(Quadro da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)

F1	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=C1)	
F2	CONSISTENZA COMPLESSIVADEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VALORE AI FINI ICI) (=C12+C13+...C21, colonna D)	
F3	VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore ai fini ICI di tutte le quote dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	
F4	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI (F2-F3)	
F5	DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI (C12+C13+...C21 colonna E)	
F6	MUTUO CONTRATTO PER LA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore di tutte le quote del mutuo residuo dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	
F7	TOTALE DETRAZIONI VALEVOLI PER GLI ASSEGNI (F5-F6)	
F8	FRANCHIGIA (sempre 50 milioni per il calcolo ai fini degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)	
F9	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE PER GLI ASSEGNI (=F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)	
F10	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	0,20
F11	TOTALE DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE (=F9XF10, con approssimazione alle 1000 lire per difetto)	.000

QUADRO H: VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO E DI MATERNITA' (ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998)

H1	SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO (E4+F11)	

QUADRO F-*bis*: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE
(Quadro generale da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente)

F12	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=C1)	
F13	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VALORE AI FINI ICI) (=C12+C13+...C21, colonna D)	
F14	DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI (C12+C13+...C21 colonna E)	
F15	TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE (F13-F14)	
F16	FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE (la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio mobiliare così: F12X50.000.000 / (F12+F15) o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali)	
F17	PATRIMONIO MOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA (F12-F16; se negativo, indicare 0)	
F18	COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE EROGATORE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE	
F19	TOTALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F17XF18; eliminare eventuali decimali)	
F20	FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE (la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio immobiliare così: F15X50.000.000 / (F12+F15) o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali)	
F21	PATRIMONIO IMMOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA (F15-F20; se negativo, indicare 0)	
F22	COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE EROGATORE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
F23	TOTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F21XF22; eliminare eventuali decimali)	
F24	TOTALE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F19+F23, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	.000

QUADRO G: DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Riga		
G1	REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=E4)	
G2	PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F24)	
G3	TOTALE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=G1+G2)	
	Individuazione dei parametri correttivi:	
G4	**Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare** =1 se il nucleo è formato da un solo componente =1,57 se il nucleo è formato da due componenti = 2,04 se il nucleo familiare è formato da tre componenti = 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti = 2,85 se il nucleo è formato da cinque componenti maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente	
	Altri parametri correttivi:	
G5	· in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori (=0,2)	
G6	· per ogni componente con handicap o invalidità superiore al 66% (=0,5%)	
G7	· per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (=0,2)	
G8	TOTALE PARAMETRI (sommare i valori di cui alle righe G4, G5, G6, G7)	
G9	**INDICATORE ISEE** (=G3/G8, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	.000

La validità della presente certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria (24 mesi dalla data dell'attestazione provvisoria su riportata, e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 1999). Può essere presentata ad altri enti per l'erogazione di altre prestazioni sociali agevolate. Il richiedente esibirà, a richiesta dell'ente erogatore, la dichiarazione sostitutiva contenente l'attestazione provvisoria ed effettuerà una dichiarazione integrativa, qualora l'ente debba applicare un diverso sistema di calcolo della situazione economica del richiedente.

____________ lì, ____________

Ufficio

Il responsabile del procedimento

____

(firma)

NOTE ESPLICATIVE PER LA CERTIFICAZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ

1. Questioni di carattere generale

La certificazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall'ente erogatore la prestazione sociale agevolata, ovvero dai comuni o dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione medesima, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

E' perciò possibile che il richiedente sia in possesso di una certificazione rilasciata per una certa prestazione e che la esibisca ad un altro ente erogatore per le prestazioni agevolate di quest'ultimo. In tal caso, l'ente cui il richiedente si rivolge deve verificare se nella certificazione presentata si fa riferimento allo stesso nucleo familiare e se è stato utilizzato un identico sistema di calcolo per la valutazione del patrimonio. Diversamente, l'ente dovrà provvedere ad una nuova determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, e a rilasciare, se richiesto, una nuova certificazione. L'ente erogatore è tenuto ad utilizzare i dati presenti nella certificazione: se questi risultano insufficienti, richiederà la dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione presentata è stata effettuata e, infine, solo se anche dalla dichiarazione sostitutiva non emergono tutti gli elementi sufficienti per il nuovo calcolo dell'indicatore, richiederà una dichiarazione integrativa, relativa esclusivamente ai dati necessari per il calcolo.

Si richiama l'attenzione degli enti che erogano più prestazioni sociali agevolate sulla opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1998 (nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221), in modo tale che il riferimento a nuclei familiari con diversa composizione e l'applicazione di diversi coefficienti di valutazione del patrimonio avvenga per quanto effettivamente necessario, in ragione della particolarità delle prestazioni sociali agevolate da erogare. E' infatti opportuno evitare un eccesso di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni per le prestazioni agevolate erogate da un medesimo ente e facilitare, per converso, la più ampia utilizzazione dei medesimi atti da parte dei cittadini richiedenti. Del resto, l'ente erogatore può liberamente, in ragione delle proprie esigenze, stabilire diverse soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate, pur restando identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel modello-tipo di certificazione le operazioni di calcolo sono state rappresentate in modo tale da rendere più semplice agli interessati l'effettuazione del calcolo stesso per proprio conto, qualora intendano verificare la correttezza della procedura utilizzata.

2. Arrotondamenti dei valori della certificazione.

I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F16, F19, F20, F23 della certificazione sono arrotondati all'unità per difetto, qualora compaiano decimali; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori eliminando i decimali (es.: per *1.654,23* indicare *1.654*). I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F11, F24 e G9, sono arrotondati alle 1.000 lire per difetto, qualora compaiano centinaia, decine o unità di lire; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori azzerando centinaia, decine o unità (es.: per *1.543* indicare *1.000*).

3. Procedure per il calcolo della situazione economica per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, della misura dei relativi benefici e dell'eventuale ISEE.

Quando il richiedente presenta la dichiarazione per ottenere gli assegni per il nucleo familiare o di maternità, il calcolo della situazione economica del nucleo, valevole per la concessione di questi benefici, è effettuato secondo quanto indicato nei Quadri E, F ed H della certificazione; in particolare, la situazione economica del nucleo familiare è quella rappresentata nel Quadro H, riga H1. Se il comune deve procedere, sulla base della dichiarazione dell'interessato, alla determinazione *anche* dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, occorre effettuare *anche* le operazioni di calcolo previste nei Quadri F-*bis* e G. Questo, perché i due calcoli (per la situazione economica del nucleo valida per gli assegni per il nucleo e di maternità e per l'ISEE) sono da effettuarsi con procedura diversa: nella procedura di calcolo per gli assegni (Quadro F), infatti, occorre "scorporare" dal calcolo del patrimonio immobiliare la casa di abitazione di proprietà, mentre ai fini dell'ISEE occorre seguire il sistema ordinario. Lo "scorporo" dal patrimonio immobiliare della casa di abitazione di proprietà non incide, ovviamente, sulla detrazione di lire 2.500.000 (ovvero di 3.500.000) dal reddito, operazione che, pertanto, segue sempre la disciplina ordinaria (Quadro E).

3.1. A titolo esemplificativo, e ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge relativi alla composizione del nucleo, si rappresenta di seguito una procedura per individuare se e in che misura spetta l'assegno per il nucleo familiare. A tal fine è necessario:

a) calcolare la situazione economica del nucleo, secondo quanto indicato nei Quadri E, F e H: il risultato di queste operazioni è il valore da riportare nel Quadro H, riga H1 della certificazione;
b) calcolare la "soglia del diritto" e la misura del beneficio da erogare; per questo calcolo, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1999 e del regolamento attuativo, si può procedere nel seguente modo:

H1	VALORE ANNUO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO		(valore di H1, Quadro H)
H2	VALORE ANNUO DELLA SITUAZ. ECONOMICA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL NUCLEO BASE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)		(36.000.000 per il 1999)
H3	BENEFICIO MENSILE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)		(200.000 per il 1999)
H4	PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA DEL NUCLEO BASE	2,85	

Individuazione dei parametri correttivi:

H5.1	Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare = 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti = 2,85 se il nucleo è formato da cinque componenti = 3,20 se il nucleo è formato da sei componenti = 3,55 se il nucleo è formato da sette componenti = 3,90 se il nucleo è formato da otto componenti maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente	
H5.2	- in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori (=0,2)	
H5.3	- per ogni componente con handicap o con invalidità superiore al 66% (=0,5%)	
H5.4	- per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa (=0,2)	
H5.5	TOTALE PARAMETRI CORRETTIVI (sommare i valori di tutti i parametri da H5.1 a H5.4)	
H6	VALORE ANNUO DI LEGGE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO RIPARAMETRATA (H5.5/H4 arrotondamento al centesimo x H2)	

SE IL VALORE DI H1 NON E' SUPERIORE AL VALORE DI H6, IL BENEFICIO PUO' ESSERE CONCESSO. PER LA SUA MISURA SI PROCEDE COME DI SEGUITO:

H7	VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI LEGGE PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO NELLA MISURA INTERA H6 - (2 x H3 x 13)	
	BENEFICIO MENSILE (PER 13 MENSILITA' DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI GODIMENTO DEL BENEFICIO):	
H8	INDICARE IL VALORE DI H3, SE IL VALORE DI H1 E' UGUALE O INFERIORE AL VALORE DI H7	
H9	INDICARE IL VALORE ½ x (H6 - H1) x 1/13 SE IL VALORE DI H1 E' SUPERIORE AL VALORE DI H7	

La suddetta procedura va completata con l'indicazione del periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio.

3.2. Utilizzando un sistema analogo a quello indicato al punto 3.1., con i necessari adattamenti derivanti dalla diversa disciplina di legge sui requisiti economici, sul periodo del beneficio e sulla misura dello stesso, si può procedere ad individuare se e in che misura spetta l'assegno di maternità, tenendo conto che:

a) per l'assegno di maternità il beneficio complessivo è relativo, nel massimo, a cinque mesi;
b) per lo stesso periodo in cui l'assegno è concesso, occorre verificare, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessata, se sussistono indennità corrisposte da enti previdenziali per la nascita del figlio; detta cifra dovrà essere detratta dal beneficio che teoricamente può essere concesso in relazione al periodo considerato.

ALLEGATO B

Caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione; modalità per lo scambio dei dati in formato elettronico.

1. MODALITA' PER LO SCAMBIO DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO

Gli enti autorizzati ad accettare le dichiarazioni sostitutive e che rilasciano l'attestazione provvisoria sono tenuti a:

- controllare la leggibilità, la completezza, la correttezza formale dei dati riportati nell'Allegato-A parte prima;
- garantire la disponibilità dei dati trattati agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta.

Gli enti che rilasciano l'attestazione provvisoria e quelli che rilasciano la certificazione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 possono utilizzare strumenti informatici per:

- acquisire e memorizzare i dati delle dichiarazioni sostitutive, riportati nel dell'Allegato A parte prima
- calcolare e memorizzare i dati della certificazione, previsti dell'Allegato A parte seconda.

Gli enti che si avvalgono di strumenti informatici sono tenuti a garantire:

a) l'aderenza dei dati acquisiti rispetto a quanto contenuto nei modelli cartacei delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati
b) la disponibilità dei dati acquisiti agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta, secondo i formati e le modalità di seguito descritte.

Lo scambio di informazioni con le amministrazioni e gli enti centrali dello Stato (Ministero delle finanze, ecc.) avviene attraverso la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Tra gli enti locali e/o enti e amministrazioni non a carattere nazionali, lo scambio può avvenire anche tramite altre eventuali reti presenti sul territorio.
Considerata la riservatezza delle informazioni se lo scambio avviene tramite internet o altre reti, diverse dalla Rete unitaria, devono essere assicurati meccanismi di protezione basati sul protocollo Secure Sockets Layer (SSL V3.0 e successivi) approvati dall'Autorità.

I dati sono organizzati in file, per le dichiarazioni sostitutive secondo quanto indicato al punto 2 del presente allegato, e per i certificati secondo quanto indicato al punto 3 del presente allegato. La trasmissione dei file avviene, di norma, tramite protocollo FTP, salvo diverso accordo accettato da entrambe le parti coinvolte in uno scambio.
I dati delle dichiarazioni ed i certificati sono scambiati utilizzando il formato ASCII-ANSI, con campi a lunghezza fissa, secondo i tracciati riportati nel seguito dell'allegato.
Ogni posizione corrisponde ad un byte.
Tutti gli importi della dichiarazione sono espressi in migliaia di lire e sono interi positivi di 7 posizioni. Gli importi della certificazione sono, invece, espressi in lire e sono interi di 10 posizioni.

Le date sono di 8 posizioni nel formato: AAAAMMGG.
I campi logici sono di una posizione e contengono:

- il valore "0" (con il significato di "falso" ovvero "no")
- il valore "1" (con il significato di "vero" ovvero "si").

I campi di tipo "percentuale" e quelli di tipo "parametro" sono in formato numerico di 5 posizioni, di cui due cifre decimali.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ciascuna dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare si compone di:

- 1 record tipo *Dichiarazione*, memorizzato nel file Dichiarazioni;
- 1 o più record di tipo *Componente nucleo*, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare, memorizzati nel file *Componenti*;
- 0 o più record di tipo *Intermediazione finanziaria*, uno per ciascun rapporto di intermediazione finanziaria di ciascuno dei soggetti che compongono il nucleo familiare, memorizzati nel file *Intermediari*;
- 0 o più record di tipo *Patrimonio immobiliare*, uno per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del nucleo familiare, memorizzati nel file *Immobili;*
- 0 o più record di tipo *Reddito*, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare che percepisce reddito, memorizzati nel file *Redditi*.

Le dichiarazioni possono essere scambiate in lotti.
Per ogni lotto di dichiarazioni inviate deve essere trasmesso un record di testata, con il tracciato di seguito indicato *(file Trasmissione)* che riepiloga il numero di record inviati per ciascun tipo di file: *Dichiarazioni, Componenti, Intermediari, Immobili, Redditi* ed eventualmente *Certificati*.
Se, a fronte delle dichiarazioni ricevute, l'Ente ha anche rilasciato certificati, nello stesso lotto di trasmissione si può inviare il file *Certificati*, contenente i dati di calcolo che corrispondono alle dichiarazioni (vedi tracciato Allegato B - parte seconda) trasmesse nel lotto.
Non è opportuno che nello stesso lotto siano inviati record relativi a certificati per i quali non si trasmette la relativa dichiarazione.

File Trasmissione

Tracciato record ***Trasmissione dichiarazioni***
Molteplicità: deve essere presente un solo record per ogni lotto di dichiarazioni inviate dall'Ente

Cod. campo	Nome campo	Formato	L_1	O_2	Note
R0.01	Denominazione ENTE	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che riceve la dichiarazione e fornisce l'attestazione provvisoria
R0.02	Dichiarazioni trasmesse	Numerico	6	O	Indica il numero di dichiarazioni sostitutive trasmesse; deve corrispondere al numero di record trasmessi nel file "dichiarazioni"
R0.03	Componenti	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "componenti"
R0.04	Intermediari	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Intermediari"
R0.05	Immobili	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Immobili"
R0.06	Redditi	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Redditi"
R0.07	Certificati	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Certificati".

La trasmissione non è considerata valida se non è presente questo record e se i dati in esso riportati non corrispondono al numero di record contenuti negli altri file trasmessi nello stesso lotto.

[1] Indica la lunghezza del campo
[2] Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Dichiarazioni

Tracciato record *Dichiarazione*
Molteplicità: deve essere presente un record tipo *Dichiarazione* per ciascuna dichiarazione considerata

Cod. campo	Nome campo	Formato	L[1]	O[2]	Note
R1.01	Ente ricevente	Carattere	60	O	Individua l'Ente che riceve la dichiarazione e fornisce l'attestazione provvisoria
R1.02	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Il numero di protocollo/pratica che l'ente assegna alla dichiarazione ricevuta, nello spazio riservato alla attestazione provvisoria
R1.03	Data presentazione dichiarazione	Data	8	O	Data di presentazione della dichiarazione, corrispondente alla data di assegnazione del numero di pratica
R1.04	Luogo di presentazione	Carattere	35	O	Denominazione del comune
R1.05	Addetto	Carattere	45	F	Nominativo dell'addetto che rilascia l'attestazione
R1.06	Ufficio	Carattere	45	F	Ufficio di appartenenza dell'addetto che rilascia l'attestazione provvisoria
R1.07	Modelli	Numerico	1	O	Numero modelli di cui si compone la dichiarazione
R1.08.1	Quadro A	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro A, Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il valore "1", perché la dichiarazione sia valida
R1.08.2	Quadro B	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro B, Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il valore "1", perché la dichiarazione sia valida
R1.08.3	Quadro C – patrimonio mobiliare	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C – patrimonio mobiliare, Allegato A – parte prima;
R1.08.4	Quadro C – patrimonio immobiliare	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C – patrimonio immobiliare, Allegato A – parte prima;
R1.08.5	Quadro D	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro D, Allegato A – parte prima;
R1.09	Annotazione	Alfanum	200	F	Annotazioni dell'ufficio
R1.10	Data sottoscrizione	Data	8	F	Data di sottoscrizione della dichiarazione
R1.11	Luogo di sottoscrizione	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.12	Cognome	Carattere	30	O	Cognome del Richiedente
R1.13	Nome	Carattere	25	O	Nome del Richiedente
R1.14	Codice Comune di nascita	Alfanum	4	*	Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia
R1.15	Comune di nascita	Carattere	35	*	Denominazione del comune, se nato in Italia
R1.16	Provincia di nascita	Alfanum	3	*	Codice provincia, se nato in Italia
R1.17	Stato estero di nascita	Carattere	35	*	Denominazione dello stato estero, se nato all'estero
R1.18	Data di nascita	Data	8	O	
R1.19	Telefono	Numerico	12	F	
R1.20	Codice Comune di residenza	Alfanum	4	O	Codice catastale
R1.21	Comune di residenza	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.22	Provincia di residenza	Alfanum	3	F	Codice provincia

[1] Indica la lunghezza del campo

[2] Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

* Se il richiedente è nato in Italia è obbligatorio che siano compilati i tre campi R1.14 R1.15 – R1.16, se invece il richiedente è nato all'estero deve essere compilato solo il campo R1.17.

R1.23	Indirizzo e numero civico	Alfanum	50	O	
R1.24	CAP	Numerico	5	O	Codice avviamento postale
R1.25	Codice fiscale richiedente	Alfanum	16	O	Riferimento al codice fiscale del richiedente, riportato in una delle righe del quadro B dell'Allegato A – parte prima
R1.26	Numero soggetti con Handicap	Numerico	2	O	Riferimento riga B11 dell'Allegato A · parte prima. Il campo deve avere come valore di default il valore R1.26=0
R1.27	Numero figli minori	Numerico	2	O	Riferimento riga B12 dell'Allegato A - parte prima. Il campo deve avere come valore di default il valore R1.27=0
R1.28	Presenza entrambi i genitori	Logico	1	O	Riferimento riga B13 dell'Allegato A - parte prima
R1.29	Attività lavorativa di entrambi i genitori	Logico	1	O	Riferimento riga B14 dell'Allegato A · parte prima
R1.30	Residenza in abitazione in locazione	Logico	1	O	Riferimento riga B15 dell'Allegato A - parte prima
R1.31	Immobili ad uso abitativo nel comune di residenza	Logico	1	O	Riferimento riga B16 dell'Allegato A · parte prima. Il campo contiene il valore "1" se è stato barrato il riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il valore "0"
R1.32	Immobili dati in uso gratuito nel comune di residenza	Logico	1	O	Riferimento riga B17 dell'Allegato A - parte prima. Il campo può contenere il valore "1" solo se è stato barrato il riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il valore "0"
R1.33	Categoria catastale abitazione	Alfanum	4	F	Riferimento riga C22 dell'Allegato A - parte prima. Il campo deve essere pre-impostato con il valore "bbbb" Il valore del campo deve essere diverso da "bbbb" se il nucleo risiede in abitazione propria, ovvero se R4.07=1 per almeno un record del file *Immobili* con R4.01=R1.02.
R1.34	Patrimonio Mobiliare	Importo	7	O	Riferimento all'importo di riga C1 dell'Allegato A – parte prima; Il valore del campo è troncato alle decine di milioni, pertanto le ultime quattro cifre del campo devono essere "0".
R1.35	Numero componenti	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file *Componenti* per i quali è valida la condizione R2.01=R1.02
R1.36	Numero intermediari	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file *Intermediari* per i quali è valida la condizione R3.01=R1.02
R1.37	Numero immobili	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file *Immobili* per i quali è valida la condizione R4.01=R1.02
R1.38	Numero Redditi	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file *Redditi* per i quali è valida la condizione R5.01=R1.02
R1.39	Sottoscrizione per incapace o tutelato	Logico	1	O	Indica se il soggetto dichiarante è diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 legge 9 gennaio 1968, n.15. Per default il campo è impostato a falso, ovvero R1.39=0 Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1

					i campi seguenti, da R1.40 fino ad R1.52, devono essere compilati
R1.40	Cognome sottoscrittore	Carattere	30	F	Cognome del sottoscrittore
R1.41	Nome sottoscrittore	Carattere	25	F	Nome del sottoscrittore
R1.42	Codice Comune di nascita sottoscrittore	Alfanum	4	F	Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia
R1.43	Comune di nascita sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione del comune, se nato in Italia
R1.44	Provincia di nascita sottoscrittore	Alfanum	3	F	Codice provincia, se nato in Italia
R1.45	Stato estero di nascita sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione dello stato estero, se nato all'estero
R1.46	Data di nascita sottoscrittore	Data	8	F	
R1.47	Telefono sottoscrittore	Numerico	12	F	
R1.48	Codice Comune di residenza sottoscrittore	Alfanum	4	F	Codice catastale
R1.48	Comune di residenza sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.50	Provincia di residenza sottoscrittore	Alfanum	3	F	Codice provincia
R1.51	Indirizzo e numero civico sottoscrittore	Alfanum	50	F	
R1.52	CAP sottoscrittore	Numerico	5	F	Codice avviamento postale

I campi da R1.01 a R1.06 si riferiscono alla attestazione provvisoria dell'Allegato A- parte prima.
La dichiarazione non è considerata valida se i campi R1.01 R1.02 ed R1.03 non sono compilati.
I campi da R1.12 ad R1.24 si riferiscono al Quadro A dell'Allegato A – parte prima.
Nel campo R1.25 va riportato il codice del soggetto richiedente, individuato in una delle righe del quadro B dell'Allegato A – parte prima.

I campi da R1.26 fino a R1.32 fanno riferimento alle informazioni generali sul nucleo familiare riportate nel quadro B nelle righe dalla B11 alla B17 sempre dell'Allegato A – parte prima.
Il campo R1.33 fa riferimento alla categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo, di cui alla riga C22 del quadro C dell'Allegato A – parte prima.
Il campo R1.34 fa riferimento alla consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo, di cui alla riga C1 del quadro C dell'Allegato A – parte prima.

I campi da R1.35 ad R1.38 sono campi di controllo sulla integrità della dichiarazione trasmessa, devono essere gestiti dai programmi che elaborano le dichiarazioni in trasmissione ed in ricezione.

Il campo R1.39 evidenzia la situazione in cui il soggetto dichiarante, ovvero chi sottoscrive la dichiarazione, è diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci). Per default il campo è impostato a falso, ovvero R1.39=0
Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1 i campi R1.40 fino ad R1.52 devono essere compilati con le generalità e la residenza del soggetto firmatario.

File Componenti

Tracciato record *Componente Nucleo Familiare*
Molteplicità: sono possibili da 1 ad n record tipo *Componenti* per ciascuna dichiarazione; deve essere riportato un record per ciascuno dei soggetti che costituiscono il nucleo familiare.

Cod. campo	Nome campo	Formato	L_1	O_2	Note
R2.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R2.02	Numero progressivo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.03	Codice fiscale	Alfanum	16	O	Riferimento alla colonna B del Quadro B Allegato A- parte prima; Il codice fiscale è di norma obbligatorio, salvo i casi previsti nelle istruzioni dell'allegato A parte prima.
R2.04	Cognome	Carattere	30	O	Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.05	Nome	Carattere	25	O	Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.06	Data nascita	Data	8	O	Riferimento alla colonna D del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.07	Codice USL	Alfanum	6	F	Riferimento alla colonna E del Quadro B Allegato A- parte prima

Il campo R2.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R2.02 fino a R2.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro B nelle righe dalla B1 alla B11 dell'Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

File Intermediari

Tracciato record *Intermediazione finanziaria*
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo *Intermediazione* per ciascuna dichiarazione; deve essere riportato un record per ciascun rapporto di intermediazione finanziaria per ciascuno dei soggetti del nucleo familiare che concorre alla formazione della consistenza del patrimonio mobiliare

Cod. campo	Nome campo	Formato	L_1	O_2	Note
R3.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R3.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R3.03	Codice intermediario	Alfanum	10	O	Riferimento alla colonna B del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R3.04	Tipologia Intermediario	Carattere	150	O	Riferimento alla colonna C del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima.

[1] Indica la lunghezza del campo
[2] Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

Il campo R3.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R3.02 fino a R3.04 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C2 alla C11 dell'Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

File Immobili

Tracciato record ***Patrimonio immobiliare***
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo *Immobili* per ciascuna dichiarazione; deve essere presente un record per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del nucleo familiare

Cod. campo	Nome campo	Formato	L_1	O_2	Note
R4.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R4.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R4.03	Tipo Patrimonio	Carattere	2	O	Riferimento alla colonna B del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; il campo può contenere i valori: F= fabbricati, TE= terreni edificabili, TA=Terreni agricoli
R4.04	Quota di proprietà	%	5	O	Riferimento alla colonna C del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; deve essere R4.04 > 0
R4.05	Valore ICI	Importo	7	O	Riferimento alla colonna D del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; deve essere R4.05 > 0
R4.06	Mutuo residuo	Importo	7	F	Riferimento alla colonna E del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R4.07	Residenza nucleo	Logico	1	O	Riferimento alla colonna F del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima. Il campo contiene il valore "1" se è stato barrato il riquadro nella colonna F, altrimenti deve contenere il valore "0"

Il campo R4.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R4.02 fino a R4.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell'Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

[1] Indica la lunghezza del campo
[2] Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Redditi

Tracciato record *Reddito*
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo *Reddito* per ciascuna dichiarazione; deve essere presente un record per ciascun soggetto del nucleo familiare che percepisce reddito

Cod. campo	Nome campo	Formato	L[1]	O[2]	Note
R5.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R5.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del Quadro D Allegato A- parte prima
R5.03	Reddito IRPEF	Importo	7	F	Riferimento alla colonna B del Quadro D Allegato A- parte prima;
R5.04	Proventi agrari	Importo	7	F	Riferimento alla colonna C del Quadro D Allegato A- parte prima;

Il campo R5.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R5.02 fino a R5.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell'Allegato A – parte prima.
Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.
In ogni record deve essere rispettata la condizione: R5.03+R5.04 > 0

[1] Indica la lunghezza del campo
[2] Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

3. CERTIFICAZIONE

Il file *certificati* può essere ricavato a partire dai dati presenti nei file di cui si compone la dichiarazione, dati a cui si fa riferimento nella colonna "Note" L'archiviazione e la trasmissione del solo file *Certificati* non è significativa se non è associata, o associabile, ai dati delle *Dichiarazioni* alle quali sono riferiti i certificati. In particolare, è indispensabile conoscere, per ciascun certificato, almeno quanto contenuto nel record *Dichiarazioni* e nei corrispondenti record dei file *Componenti e Intermediari*.

File Certificati

Tracciato record *Certificazione*
Molteplicità: deve essere presente un record per ciascun certificato (rilasciato o richiesto)

Cod. campo	Nome campo	Formato	L_1	O_2	Note
R6.01	Ente certificato	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che riceve la richiesta per il calcolo dell'ISE e/o dell'ISEE e che rilascia il certificato
R6.02	Ufficio rilascio	Alfanum	45		Individua l'ufficio che ha rilasciato il certificato
R6.03	Data rilascio	Data	8	O	Individua la data in cui è stato rilasciato il certificato
R6.04	Ente attestazione	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che ha rilasciato l'attestazione provvisoria
R6.05	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Il numero di protocollo/pratica assegnato alla dichiarazione dall'ente che ha rilasciato l'attestazione provvisoria
R6.06	Data dichiarazione	Data	8	F	Data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva (vedi campo R1.10)
R6.07	Data attestazione	Data	8	O	Data dell'attestazione provvisoria (vedi campo R1.03)
R6.08	Cognome richiedente	Carattere	25	O	Cognome del Richiedente, come da quadro A della dichiarazione
R6.09	Nome richiedente	Carattere	20	O	Nome del Richiedente, come da quadro A della dichiarazione
R6.10	Codice fiscale richiedente	Alfanum	16	O	Individua il soggetto Richiedente al quale si riferisce la Dichiarazione sostitutiva R6.11=R1.25
R6.11	Componenti nucleo	Numerico	2	O	Numero dei componenti il nucleo familiare considerato ai fini del calcolo ISEE
R6.12	Composizione nucleo	Logico	1	O	Indica se è stata considerato o meno il nucleo base; Il campo è impostato con il valore di default R6.12=0. R6.12 = 0 se si fa riferimento al nucleo costituito da richiedente, famiglia anagrafica e soggetti a carico IRPEF; R6.12= 1 se si fa riferimento ad un nucleo di diversa composizione, in tal caso l'ente deve specificare il tipo di componenti considerati nel campo R6.13
R6.13	Nota	Alfanum	200	F	Campo che descrive il tipo di soggetti aggiuntivi considerati nella valutazione dell'ISEE; il campo

[1] Indica la lunghezza del campo
[2] Indica se il campo è o meno facoltativo o se è calcolo a partire da altri campi:
O=obbligatorio; F=facoltativo; C=calcolato

					deve essere compilato se R6.12=1
R6.14	ISE Assegni	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato alla riga H1 del Quadro H, Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: R6.14 = R6.21+R6.28
R6.15	ISEE	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato alla riga G9 del Quadro G, Allegato A- parte seconda Il valore del campo è determinato come: R6.15 = R6.37 / R6.42
R6.16	Valutazione patrimonio	Logico	1	O	Indica se, nel calcolo dell'ISEE è stata o meno effettuata la valutazione del patrimonio
R6.17	Reddito complessivo nucleo	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato nella riga E1 del Quadro E Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: R6.17 = Somma dei valori R5.03*1000 +R5.04*1000, nel file *Redditi*, per tutti i record con campo R5.01=R6.05
R6.18	Valore rendimento	%	5	O	Valore della percentuale applicata nel calcolo del reddito figurativo del patrimonio mobiliare
R6.19	Reddito figurativo patrimonio mobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E2 del Quadro E Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è calcolato come: R6.19 = (R1.34 *1000)* R6.18 / 100
R6.20	Detrazione residenza in abitazione di locazione	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E3 del Quadro E Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: R6.20= 0 se R1.30= 0 R6.20= 2.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=1 AND R1.32=0 R6.20= 3.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=0 AND R1.32=0 R6.20= 3.500.000 se R1.30= 1 AND R1.31=1 AND R1.32=1
R6.21	Reddito totale	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E4 del Quadro E Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.21=R6.17+R6.19-R6.20
R6.22	Patrimonio Mobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F1 del Quadro F e/o nella riga F12 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.22= R1.34*1000
R6.23	Patrimonio Immobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F2 del Quadro F e/o nella riga F13 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: R6.23= Somma dei valori R4.05*1000, nel file *Immobili*, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
R6.24	Valore ICI casa di abitazione	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F3 del Quadro F Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: R6.24 = Somma dei valori R4.05*1000, nel file *Immobili*, per tutti i record con campo R4.01=R6.05 AND R4.07 =1
R6.25	Detrazione mutui assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F7 del

					Quadro F Allegato A- parte seconda; nel campo è riportata la somma dei mutui che non gravano sulla prima casa; Il valore del campo è determinato come: R6.25= Somma dei valori R4.06*1000, nel file *Immobili*, per tutti i record con campo R4.01=R6.05 AND R4.07 = 0
R6.26	Franchigia assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F8 del Quadro F Allegato A- parte seconda.
R6.27	Coefficiente valutazione assegni	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F10 del Quadro F Allegato A- parte seconda.
R6.28	Patrimonio assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F11 del Quadro F Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: R6.28= [(R6.22 + R6.23 –R6.24 – R6.25-R6.26) * R6.27]; se il valore così determinato è negativo, si assume R6.28 =0
R6.29	Detrazione mutui ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F14 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: R6.29= Somma dei valori R4.06*1000, nel file *Immobili*, per tutti i record con campo R4.01=R6.05
R6.30	Franchigia patrimonio mobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F16 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda Il valore del campo è determinato come segue: se per almeno un record nel file *Immobili* con campo R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso contrario si pone X=50000000 R6.30= (R6.22*X) / (R6.22+R6.23 – R6.29); dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali
R6.31	Coefficiente patrimonio mobiliare ISEE	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F18 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Deve essere soddisfatta la condizione che: R6.31 <= 0,20
R6.32	Patrimonio mobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F19 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: R6.32= (R6.22-R6.30)*R6.31; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali. Se l'importo così calcolato è negativo si assume R6.32=0
R6.33	Franchigia patrimonio immobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F20 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: se per almeno un record nel file *Immobili* con campo R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso contrario si pone X=50000000 R6.33= (R6.23-R6.29)*X / (R6.22+R6.23 – R6.29); dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali
R6.34	Coefficiente patrimonio	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F22 del

	immobiliare ISEE				Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Deve essere soddisfatta la condizione che: R6.34 <= 0,20
R6.35	Patrimonio immobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F23 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: R6.35= (R6.23-R6.29-R6.33)*R6.34; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali. Se l'importo così calcolato è negativo si assume R6.35=0
R6.36	Patrimonio a fine ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F24 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è calcolato come: Se R6.16=0 allora R6.36=0 Altrimenti R6.36=R6.32+R6.35
R6.37	Totale base ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga G3 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.37=R6.21 + R6.36
R6.38	Composizione nucleo familiare	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G4 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.38=1 se R6.11=1 R6.38=1,57 se R6.11=2 R6.38=2,04 se R6.11=3 R6.38=2,46 se R6.11=4 R6.38=2,85 se R6.11=5 R6.38=2,85+0,35*(R6.11 – 5) se R6.11>5
R6.39	Assenza genitore con minori	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G5 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.39=0,2 se R1.27>0 AND R1.28=0
R6.40	Handicap	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G6 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: R6.40=0,5*R1.26
R6.41	Lavoro genitori con minori	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G7 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il campo contiene il valore: R6.41=0,2 se R1.27>0 AND R1.29=1
R6.42	Totale parametri applicati	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G8 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo e calcolato come: R6.42= R6.38 +R6.39+R6.40+R6.41
R6.43	Presentazione per incapace o tutelato	Logico	1	O	Indica se la dichiarazione sulla situazione economica del nucleo familiare è stata presentata da un soggetto diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci). Per default il campo è impostato a falso, ovvero R6.43=0 Nel caso in cui il campo contiene il valore R6.43=1 i seguenti campi R6.44 ed R6.45 devono essere compilati
R6.44	Cognome sottoscrittore	Carattere	25	O	Cognome di chi ha sottoscritto la dichiarazione e

					che presenta la richiesta di certificazione
R6.45	Nome sottoscrittore	Carattere	20	O	Nome di chi ha sottoscritto la dichiarazione che presenta la richiesta di certificazione

I campi da R6.29 a R6.36 si riferiscono al quadro F-bis. Il quadro F-bis, quando non è richiesta la valutazione del patrimonio da parte dell'ente erogatore, può anche non essere compilato; nel qual caso il campo R6.16 assume il valore falso (ovvero R6.16=0). Se R6.16=0 tutti i campi da R6.29 a R6.35 non sono considerati significativi ed il campo R6.36 deve essere impostato a zero (R6.36=0)

99A7611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998, ai sensi della tabella 1, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998 è pari al 4,95%.

99A7612

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651484/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «*Gazzetta Ufficiale*» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato*, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	L.	508.000
semestrale	L.	289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	L.	416.000
semestrale	L.	231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale	L.	115.500
semestrale	L.	69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
semestrale	L.	70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	106.000
semestrale	L.	68.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	267.000
semestrale	L.	145.000

Tipo F *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
semestrale	L.	593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale	L.	982.000
semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 0 0 2 0 9 1 9 9 *

L. 6.000